



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Ordine Che non si venda, nè compri in giorno di festa.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

& altri simili spettacoli profani, con publico, e scandalosissimo disturbo & impedimento di quei diuini officij, e sante orationi, e con irreuerenza del Santissimo Sacramento.

Oltra che disturbi & impedimenti così fatti, erano anco spesse volte nella piazza istessa della Chiesa, e su le strade per doue passauano le processioni, & per doue anco noi andauamo alla Chiesa, di maniera che alle volte fummo in vn certo modo impediti.

Hora intendiamo più oltre, che non ostante i ricordi nostri intorno al celebrare come si deue la Quaresima santamente, con frequentar le stationi, indulgenze, le prediche, le sacre lettioni, i diuini officij, e l'opere di penitenza, si fanno nuouissimi apparecchi, per profanare anco con simili giuochi, spettacoli, giostre, e suamenti, le Domeniche, e sacro tempo della Quaresima, & massime questa prima Domenica che è domani, giorno così insigne, e che per antichissimo istituto di questa Chiesa è celebrato con officij solenni, e pontificali, & è priuilegiato anco dalla Santa Sede Apostolica con la concessione di plenaria Indulgenza, e con inuito di tutto il popolo alla Santa Communionne per questa causa, come per tanti anni à dietro è in offeruanza.

Onde volendo noi per debito dell'officio nostro rimediare à questo publico scandalo, e prouedere alla debita offeruanza de santi giorni delle feste, in effecutione de i sacri Canoni, e Constitutioni de sommi Pontefici, e massime di Pio Quinto di santa memoria, e del sacro Concilio di Trento, e decreti Prouinciali: commadiamo per virtù di questo Editto, che non sia alcuno di qual si voglia preminenza, dignità, prerogatiua, stato, grado quanto si voglia illustre, ordine, sesso, & conditione, che ardisca nè presuma nella detta Domenica prima, che è domani à gli otto del presente, e nell'altre Domeniche e feste di Quaresima, far giostre, tornei, ò altri spettacoli profani di qual si voglia sorte, nè anco nell'altre domeniche e feste dell'anno, nel tempo che si celebrano i diuini officij nella Chiesa nostra Metropolitana

na; sotto pena di scomunica *Latae Sententiae*, da incorrersi ipso facto, tanto da quelli che attualmente giostrassero, facessero tornei, ò altri spettacoli suddetti, quanto da quelli che ne fossero in qual si voglia modo autori: dalla quale scomunica riseruiamo à noi soli l'assolutione: e sotto pena dell'interdetto dell'ingresso della Chiesa, da incorrersi similmente ipso facto, da quelli che scientemente cooperarano in qual che modo, ò vi staranno presenti, e faranno spettatori, così huomini come donne.

Restando nel resto fermi tutti gli altri Decreti, Editti, e pene altre volte per ordine nostro publicate intorno all'offeruanza della santa Quaresima, e sacri giorni delle Domeniche e feste.

In cuius rei fidem hoc edictum nostrum manu nostra signatum, nostrique Vicecancellarij subscriptione, sigilloque nostro Archiepiscopali S. Ambrosij munitum, Basilicæ nostræ Metropolitanæ, ædiumque Archiepiscopaliū valuis publicè proponi atque affigi mandauimus. Datum Mediolani in ædibus Archiepiscopaliū die 7. Martij. 1579.

O R D I N E

Chè non si venda, nè compri in giorno di festa.

Carolus Cardinalis Archiepiscopus

REVER. Parocho. Voi sapete per gli ordini già fatti, e publicati sopra l'offeruanza delle feste, esser prohibito il vendere e comprare qual si voglia sorte di cose, eccetto le mangiatue necessarie al vitto humano solamente di quel dì; le quali però non si potessero tenere esposte, nè vendere, se non alle hore determinate, e con le Botteghe del tutto serrate, eccetto l'uscio di esse: e nondimeno si vede tali ordini esser molto negletti, tenendosi da molti aperte le Botteghe, e massime de Posterì, e venderli pollaria, frutti, & altre cose, anco per le Piazze e contrade, quasi come gli altri dì, con publico scandalo, e pernicioso esèpio, che si dà alle altre
Cit.

Questa Indulgenza è stata trasportata nella Quinquagesima.

Città, e luoghi di questa Prouincia, non senza nota di questa religiosa Città; che si veda tollerarsi in essa simili abusi con così manifesta offesa della Diuina Maestà, e tanto detrimento delle anime; che in luogo di santificare le feste con essercitij di deuotione e religione, s'habbino da occupare gli huomini nel vendere, e còprare, e spesse volte di bagie, e spergiarare, per auaritia & auidità di guadagno. Onde volendo noi per debito dell'officio nostro far procedere irremissibilmente contra i transgressori, all'esecutione delle pene contenute ne i sudetti ordini, e specialmente nell'Editto sopra ciò publicato fin del 1574. habbiamo voluto prima ordinarui, si come vi ordiniamo con questa, che la prima festa dopò la riceuuta di questa, non manchiate di fare officio paterno col popolo della vostra Cura, essortando, e pregando ogn'vno nelle viscere del Signore, che voglia di sporsi all'osservanza e debito culto delle feste, con astenersi del tutto da ogni essercitio profano, conforme à gli ordini sudetti: e vi sforzate di far conoscere ad ogn'vno l'officio suo, di dispensare quel sacro tempo tutto fruttuosamente in essercitij santi, e di pietà Christiana; e quanto ciò importi al viuere christiano, & alla salute delle anime: certificando ogn'vno, che si procederà contra i transgressori alle pene sopradette, & anco all'escommunicatio ne, se non stimeranno le altre pene minori. Auuertendo, che nõ solo quelli che vendono; ma anco quelli che comprano, sono violatori delle sacre feste, e partecipi del peccato: però ogn'vno procuri di prouedersi il dì innanzi la festa, di quello che le farà bisogno, almeno fuori di certe poche cose, che si lasciano per l'Editto nostro vendere la mattina per tempo à certi luoghi.

Similmente ricordate ad ogn'vno l'osservanza del conuersare e stare in Chiesa con la debita riuerenza, & honestà, conforme all'Editto nostro sopra ciò publicato nel medesimo anno 1574. & auisate, che non si tolleranno più à modo alcuno, che donne di qual si voglia stato e conditione, entrino, ò stiano

in Chiesa, ancor che sia de regolari, senza velo ò drappo, che cuopra loro tutto il capo, nel modo prescritto nel sudetto Editto; e publicherete anco per interdetto senza altra mentione tutte quelle, che nella vostra Chiesa contraueranno: alla quale dichiarazione si procederà anco da noi, e nostri Vicarij, etiam ex officio, contra quelle che s'intenderà, e si hauerà informatione, che habbiano contrauenuto, ancor che fossero nelle Chiese de regolari.

Dat. Mediolani ex ædibus Archiepiscopalis die 11. mensis Nouembr. 1581.

O R D I N E

Che non si facciano maschare ne i giorni di festa.

Carolus S.R.E. Card. tit. Sanctæ Præxedis, Dei & Apostolica Sedis gratia
Archiepiscopus Sanctæ Ecclesiæ Mediolanensis.

CON grande nostro dispiacere vediamo, che etiandio dopò tanti ordini publicati da noi, e per Editti particolari, e per decreti prouinciali, sopra la religiosa osservanza delle feste, sotto diuerse pene, e censure Ecclesiastiche; non cessano però alcuni spiriti inquieti, & perturbatori della Christiana disciplina, d'andar tuttauia profanando quei sacri giorni in diuerse maniere, con maschare, discorrendo per la Città, e facendo di se spettacolo così alieno dalla professione Christiana, suuando sè, & altri da i diuini officij, dalle sacre lettioni e prediche, dalle scuole della Dottrina christiana, dalle sante stationi, & indulgenze, dalle visite di Chiesa, e di luoghi piú, e da altri essercitij; a' quali con ogni feruente studio di pietà in giorni così religiosi, deue attendere il popolo Christiano. Onde noi volendo e per zelo della gloria di Dio, e de i suoi Santi, e per la charità paterna, con la quale susseratamente nel Signore amiamo tutti, conforme al debito dell'officio nostro pastorale, non lasciar adietro per quanto è in noi diligenza alcuna, in ouerare à questi danni spirituali, & à i